



Sommario

LEGGE REGIONALE

LEGGE REGIONALE 29 aprile 2008, n. 6

Istituzione del fondo per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli di vittime di incidenti mortali sul lavoro

DELIBERAZIONI REGIONALI

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 22 aprile 2008, n. 162

Presa d'atto delle dimissioni da Consigliere regionale del signor Daniele Manca. Proclamazione della elezione a Consigliere regionale dell'Emilia-Romagna, per surrogazione, del signor Mauro Bosi

LEGGI REGIONALI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 aprile 2008, n. 6

ISTITUZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO, SCOLASTICO E FORMATIVO DEI FIGLI DI VITTIME DI INCIDENTI MORTALI SUL LAVORO

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di realizzare un'organica ed integrata politica di sostegno, promuove misure concrete di solidarietà a favore dei figli di lavoratori deceduti in seguito ad incidenti mortali sul lavoro.

Art. 2
Istituzione del fondo

1. La Regione, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, istituisce il fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime d'incidenti mortali sul lavoro.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 possono essere integrate da eventuali entrate provenienti dallo Stato, da persone fisiche o giuridiche.

Art. 3
Requisiti d'accesso al fondo

1. Hanno diritto ad accedere alle risorse destinate al fondo previsto dall'articolo 2 i figli di genitori deceduti a seguito d'incidente mortale sul lavoro anche in itinere, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) status di figlio di genitore deceduto a seguito d'infortunio sul lavoro;
- b) età non superiore a venticinque anni;
- c) genitore residente al momento del decesso in uno dei comuni della regione Emilia-Romagna;
- d) iscrizione ad un servizio socio-educativo per la prima infanzia, scolastico, di ogni ordine e grado, università, o corso di formazione professionale;
- e) reddito del nucleo familiare, accertato secondo i criteri

ISEE (indicatore situazione economica equivalente), non superiore a quanto previsto, annualmente, dalla Giunta regionale.

2. Il diritto di cui al comma 1 trova applicazione anche per i casi in cui la vittima risulti priva della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

Art. 4 *Spese finanziabili*

1. Le risorse del fondo sono destinate al rimborso di tutte le spese, effettivamente sostenute e documentate, per l'iscrizione e la frequenza a servizi socio-educativi per la prima infanzia, scuole d'ogni ordine e grado, pubbliche, parificate, private legalmente riconosciute, ivi comprese università e corsi di formazione professionale, di seguito indicate:

- a) tasse d'iscrizione;
- b) rette di frequenza;
- c) acquisto libri di testo;
- d) acquisto di ausili scolastici per portatori di handicap;
- e) servizio mensa;
- f) abbonamento, per uso scolastico, al servizio di trasporto pubblico.

2. Le spese rimborsabili sono quelle, effettivamente sostenute, poste a carico del richiedente al netto di eventuali riduzioni, agevolazioni o esenzioni concesse da chi eroga il servizio. Non sono comunque rimborsabili le spese per le quali il richiedente avrebbe avuto diritto a riduzioni, agevolazioni o esenzioni secondo le norme regolamentari di chi eroga il servizio, ed esse non siano state richieste.

Art. 5 *Modalità e criteri di erogazione*

1. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta apposito provvedimento per definire i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e l'erogazione del contributo.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina annualmente, il limite di reddito previsto, dall'articolo 3, comma 1.

Art. 6 *Limiti temporali*

1. I contributi sono riconosciuti per gli eventi mortali verificatisi dal momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7 *Copertura finanziaria*

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge l'amministrazione regionale farà fronte mediante i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli di bilancio, apportando se necessario le eventuali modifiche, o con l'istituzione d'apposite unità previsionali di base e relativi capitoli di bilancio che saranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 29 aprile 2008

VASCO ERRANI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge, d'iniziativa della consigliera Donatella Bortolazzi; oggetto assembleare n. 2656 (VIII legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 164 in data 4 luglio 2007;
- assegnato alla V Commissione assembleare permanente "Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport" in sede referente e in sede consultiva alla

Commissione assembleare IV "Politiche per la salute e politiche sociali";

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 1 del 12 marzo 2008, con relazione scritta della consigliera Donatella Bortolazzi, nominata dalla commissione in data 12 settembre 2007;

- approvata dall'Assemblea Legislativa nella seduta antimeridiana del 22 aprile 2008, atto n. 66/2008.

AVVERTENZA - IL TESTO VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E QUALITÀ DELLA NORMAZIONE AL SOLO SCOPO DI FACILITARNE LA LETTURA. (*Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985*)

NOTE

NOTA ALL'ART. 7

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 37 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4 è il seguente:

«Art. 37 – Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti

1. Le leggi regionali che prevedono attività od interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa.

2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia determinata l'entità della spesa da eseguire.».

DELIBERAZIONI REGIONALI

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 22 aprile 2008, n. 162

Preso d'atto delle dimissioni da Consigliere regionale del signor Daniele Manca. Proclamazione della elezione a Consigliere regionale dell'Emilia-Romagna, per surrogazione, del signor Mauro Bosi

(Estratto del resoconto integrale della seduta antimeridiana del 22 aprile 2008)

PRESIDENTE: il consigliere Daniele Manca (con lettera datata e pervenuta il 16 aprile 2008) ha presentato formali dimissioni da componente dell'Assemblea legislativa essendo stato eletto Sindaco del Comune di Imola e optando, quindi, per tale carica ai sensi dell'articolo 4 - primo comma della Legge 23 aprile 1981, n. 154.

Invito l'Assemblea a prendere atto delle predette dimissioni, di cui dò lettura.

(omissis)

(Con votazione per alzata di mano, all'unanimità dei presenti, l'Assemblea prende atto delle dimissioni da Consigliere regionale rassegnate dal signor Daniele Manca)

PRESIDENTE: è doveroso, ora, procedere alla proclamazione del Consigliere subentrante, e pertanto richiamo le disposizioni contenute nei commi primo e secondo dell'articolo 16 della Legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto normale), dove è stabilito:

«Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.

La stessa norma si osserva anche nel caso di sostituzione del Consigliere proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale regionale.»

PRESIDENTE: dò atto che dal verbale dell'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Bologna, relativo alla elezione del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna - anno 2005, risulta primo dei candidati non eletti nella lista n. 11 di quella circoscrizione, avente il contrassegno "Uniti nell'Ulivo" e per la quale fu eletto il consigliere Daniele Manca, il signor Mauro Bosi.

Proclamo dunque Consigliere regionale dell'Emilia-Romagna, in sostituzione del dimissionario Consigliere Daniele Manca, il signor Mauro Bosi, e lo invito, se è presente, a prendere posto fra gli altri Consiglieri.

(omissis)

PRESIDENTE: rammento che, a termini dell'articolo 17 - secondo comma della citata legge elettorale, nessuna elezione può essere convalidata prima di quindici giorni dalla data della proclamazione; comunque, i Consiglieri regionali divengono titolari dei doveri, dei diritti e delle prerogative inerenti alla loro funzione per il solo fatto dell'avvenuta elezione e dal momento in cui sono proclamati eletti (art. 1 del Regolamento interno).

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Edicola del Comunale S.n.c. – Via Zamboni n. 26 – 40127 Bologna

Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)

Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria del professionista – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini

Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)

Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

– Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo

– Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

Avvertenza – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.